

## **Interventi a favore dei soggetti affetti da epilessia**

### **Art. 1**

*(Istituzione Centri Regionali di Riferimento per l'Epilessia)*

- 1.** Sono istituiti presso l'azienda ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino e l' A.O.U. Maggiore della Carità di Novara i Centri Regionali di Riferimento per l'Epilessia allo scopo di assicurare:
  - a) il miglioramento della qualità di vita alle persone con epilessia ed alle loro famiglie attraverso una efficace assistenza socio-sanitaria;
  - b) una diminuzione dei costi socio-sanitari diretti, indiretti e intangibili attraverso diagnosi precoci ed adeguate terapie.
- 2.** I Centri di cui al comma 1, nell'ambito degli indirizzi programmatici predisposti dal piano sanitario regionale, attuano gli interventi per assicurare l'applicazione della presente legge e ne garantiscono il monitoraggio.
- 3.** I Centri, al fine di garantire competenza e rispetto del principio di sussidiarietà, si avvale della consulenza di rappresentanti designati dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni associative presenti ed operative sul territorio regionale, che si occupano di tale patologia, nonché della consulenza delle Strutture di Medicina Legale operanti nelle sedi dei Centri di riferimento. Tali attività di consulenza sono altresì finalizzate ad uniformare i giudizi sulla patologia, anche con elaborazione di specifiche linee guida finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro.

### **Art. 2**

*(Istruzione scolastica ed orientamento alla professione)*

Tenuto conto del parere espresso dai Medici operanti nelle Commissioni ASL di accertamento degli stati di invalidità, nonché di quello di Medici esperti nella patologia, i responsabili dell'Istituto scolastico frequentato da un soggetto affetto da epilessia, in ordine alla compatibilità tra capacità di apprendimento potenziale e forma di epilessia, nel garantire adeguato collegamento con la famiglia dell'alunno, forniscono un loro parere didattico circa il percorso di studi e di formazione ritenuto più consono all'allievo.

### **Art. 3**

*(Interventi di informazione)*

- 1.** L'Assessorato alla Sanità promuove la realizzazione e divulgazione di messaggi ed attiva canali di sensibilizzazione ed informazione sulla patologia attraverso i mezzi stampa, radio e televisione tenendo anche conto delle indicazioni del Centro regionale di riferimento per l'epilessia.
- 2.** L'Assessorato alla Sanità promuove contatti e fornisce alle Associazioni di categoria materiale di informazione sulla patologia allo scopo di eliminare i pregiudizi che possono creare impedimenti all'atto dell'assunzione del soggetto con epilessia e sull'ubicazione e livello delle strutture sanitarie preposte alla diagnosi e alla cura dell'epilessia, nonché materiale di informazione sulla patologia avvalendosi del contributo dei Centri regionali di riferimento per l'epilessia.

Art. 4

*(Interventi di formazione)*

1. L'Assessorato alla Sanità, di concerto con l'Assessorato all'Istruzione e con il Provveditorato regionale agli studi, prevede l'istituzione di corsi di aggiornamento per insegnanti sulle problematiche relative all'epilessia.

Art. 5

*(Strutture sanitarie per l'accertamento e la cura dell'epilessia)*

1. La Regione Piemonte individua, nell'ambito del piano sanitario regionale, spazi idonei alla diagnosi e alla cura dell'epilessia con l'indicazione delle localizzazioni, del dimensionamento e delle specializzazioni:

a) ambulatori ospedalieri per l'infanzia e per gli adulti che garantiscono con i propri spazi e servizi la formulazione della diagnosi precoce e la cura dell'epilessia;

c) Centri per l'epilessia per l'infanzia e per gli adulti che garantiscono con spazi e servizi di alta tecnologia e con personale altamente qualificato la diagnosi e cura delle epilessie secondo una programmazione territoriale.

2. Gli operatori sanitari che nell'esercizio della loro professione vengono a conoscenza di un caso di epilessia sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita

3. Ogni sistema di sorveglianza epidemiologica e rilevazione statistica deve essere effettuato con modalità che non consentano l'identificazione della persona. La comunicazione dei risultati di accertamenti diagnostici può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti o altro legale rappresentante, fatti salvi i casi previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 5, comma 3

4. L'accertata epilessia non costituisce motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola e per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro

Art. 6

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 2010, è autorizzata la spesa di XXXXX euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della DB20051 (Assistenza specialistica e ospedaliera, Titolo I) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, a cui si fa fronte, riducendo di pari importo, la dotazione finanziaria dell'UPB DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.

2. Per il biennio 2010-2011, agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 7

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.